

730, Redditi 2017 e Studi di settore

Pillole di aggiornamento

N.
18

02.05.2017

730/2017: le spese sanitarie

Le spese sanitarie nel Quadro E del modello 730/2017

Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: 730

La **Sezione I Quadro E** del modello 730/2017 è destinata all'indicazione delle spese per le quali spetta una detrazione Irpef del 19%/26%. Tra quelle per le quali spetta la **detrazione Irpef del 19%** le più comuni sono le **spese sanitarie** sostenute nel proprio interesse o per conto dei propri familiari.


Premessa

All'interno del **Quadro E** del modello 730/2017, vanno indicate le spese sostenute nel 2016 che danno diritto ad una detrazione d'imposta o ad una deduzione dal reddito.

Si ricorda, a tal fine, che la detrazione dà diritto ad un abbattimento dell'imposta da pagare, mentre la deduzione va a ridurre il reddito complessivo su cui poi va calcolata l'imposta.

Tra le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta ci sono le **spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico**, che vanno indicate nel **Rigo E1** del modello 730/2017.

Per tali spese, si ha diritto ad una **detrazione Irpef del 19%** sulla parte che supera l'importo di € 129,11.



Le tipologie di spese sanitarie detraibili

Nel **rigo E1** vanno indicate le seguenti **spese** per le quali è possibile fruire della detrazione Irpef del 19%.

Spese sanitarie (Rigo E1, detrazione Irpef 19%)

- Prestazioni chirurgiche
- Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni
- Prestazioni specialistiche
- Acquisto o affitto di protesi sanitarie
- Prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica)
- Ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o a degenze
(In caso di **ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero**, la **detrazione non spetta** per le spese relative alla **retta di ricovero e di assistenza**, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto.
Nel caso di **ricovero di anziano disabile portatore di handicap**, invece, il rigo di riferimento per l'indicazione di tali spese non è il rigo E1, ma il **rigo E25**, destinato alle "Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità").
- Acquisto di medicinali

→ Spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici

(Ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E/2011).

→ Spese relative al trapianto di organi

→ Importi dei ticket pagati, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale

È possibile fruire della **detrazione d'imposta del 19%** anche per le **spese di assistenza specifica sostenute per:**

→ Assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.)

→ Prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona

→ Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo

→ Prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale

→ Prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili **anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico**, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

La documentazione da conservare

Per le spese indicate nel rigo E1 (*"Spese sanitarie"*), E2 (*"Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti"*), E3 (*"Spese sanitarie per persone con disabilità"*) ed E25 (*"Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità"*), occorre **conservare la seguente documentazione fiscale** rilasciata dai percettori delle somme:

- ⇒ per le spese sanitarie relative all'**acquisto di medicinali**, gli **scontrini fiscali** contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- ⇒ per le **protesi che non rientrano tra i dispositivi medici**, oltre alle relative **fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante**, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati ad intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, questi attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, **un'autocertificazione**, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- ⇒ per **i sussidi tecnici e informatici**, oltre alle relative **fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante** che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992.

Le **spese mediche sostenute all'estero** sono soggette allo **stesso regime** di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste, quindi, deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che **le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero** sia pure per motivi di salute **non** possono essere computate tra quelle che **danno**



Attenzione

diritto alla detrazione, in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Spese sanitarie per sé e per familiari a carico: indicazione nel Rigo E1

In generale, le **spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico** vanno indicate nella **Colonna 2 del Rigo E1** del modello 730/2017.

In tale colonna, va indicato l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico, **al lordo dell'importo di € 129,11**. Sarà poi compito di chi presta l'assistenza fiscale calcolare la detrazione del 19% solo sulla parte che supera l'importo di € 129,11.

Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	
E1	SPESE SANITARIE	1	2
		,00	,00

Spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico, **al lordo dei € 129,11**

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1 ("Spese sanitarie").

Le **spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica** vanno indicate, invece, nella **Colonna 1 (Spese per patologie esenti) del Rigo E1** e non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'**esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie** (il cui elenco completo è disponibile nella banca dati del Ministero della Salute sul sito www.salute.gov.it), **per le quali il contribuente si è rivolto a strutture** (es: cliniche private) **che prevedono il pagamento** delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale il SSN riconosce l'esenzione.



Esempio

E1		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	
SPESE SANITARIE		1		Rateazione (barre)	2
			,00		,00

Spese sanitarie sostenute per patologie per le quali il SSN prevede l'esenzione ticket (non vanno riportate anche in colonna 2).

ESEMPIO – Compilazione Rigo E1

Il sign. Verdi ha sostenuto nel 2016 una spesa sanitaria totale di € 1.500. Ha anche sostenuto spese sanitarie relative a patologie per le quali il SSN riconosce l'esenzione ticket per un importo pari a € 200.

Il Rigo E1 del modello 730/2017 deve essere così compilato:

E1		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	
SPESE SANITARIE		1		Rateazione (barre)	2
		200	,00		1.500 ,00

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nel rigo E1 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) solo sulla parte che supera l'importo di € 129,11, per cui la detrazione Irpef del 19% sarà calcolata su un importo di:

$$(200 + 1.500) - 129,11 = 1.700 - 129,11 = € 1.570,89$$

$$\rightarrow \text{Detrazione Irpef } 19\% = 19\% \text{ di } € 1.570,89 = € 298,47$$

Per le spese per patologie esenti spetta un'**agevolazione** che consiste nella **possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta**. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (rigo E2).

Spese sanitarie per familiari NON a carico: indicazione nel Rigo E2

È possibile fruire della detrazione Irpef del 19% anche per le **spese sanitarie sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta**.

In tal caso, occorre indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta all'interno del **Rigo E2**, dove è possibile riportare un **ammontare massimo** delle spese sanitarie **non superiore a € 6.197,48**.

Spese sanitarie sostenute per familiari NON a carico

Rigo E2 del mod. 730/2017

Detrazione Irpef
19%

		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	
E1	SPESE SANITARIE	1	,00	Rateazione (barrare la casella)	2
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				Max € 6.197,48 ,00

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei rigi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) **solo sulla parte che supera l'importo di € 129,11.**



Esempio

ESEMPIO – Calcolo detrazione in caso di compilazione dei rigi E1 e E2

Il sign. Bianchi ha sostenuto nel 2016 una spesa sanitaria nel proprio interesse di € 700. Ha anche sostenuto spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica per un importo pari a € 120.

Ha infine sostenuto spese sanitarie per familiari non a carico per un importo pari a € 500.

Il modello 730/2017 deve essere così compilato:

		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	
E1	SPESE SANITARIE	1	120 ,00	Rateazione (barrare la casella)	2
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				500 ,00

La detrazione spetterà sulla somma delle spese indicate nei rigi E1 e E2 e sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) solo sulla parte di tale importo che supera € 129,11, per cui la detrazione Irpef del 19% sarà calcolata su un importo di:

$$(120 + 700 + 500) - 129,11 = 1.320 - 129,11 = € 1.190,89$$


$$\rightarrow \text{Detrazione Irpef } 19\% = 19\% \text{ di } € 1.190,89 = € 226,27$$

La rateizzazione delle spese sanitarie: il rigo E6

I contribuenti che hanno sostenuto **spese sanitarie di importo superiore a € 15.493,71**, possono **scegliere in dichiarazione la rateizzazione** dell'importo detraibile, barrando l'apposita casella:

		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE
E1	SPESE SANITARIE	1	<input type="checkbox"/>	,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		<input checked="" type="checkbox"/>	,00

La rateizzazione è consentita in **4 rate annuali costanti di pari importo**.



In tal senso, all'interno del modello 730/2017, il **rigo E6** è riservato ai **contribuenti che negli anni 2013 e/o 2014 e/o 2015 hanno sostenuto spese sanitarie** per un importo superiore a € 15.493,71 ed hanno appunto scelto la **rateizzazione** barrando la casella nelle precedenti Dichiarazioni dei Redditi.

		Numero rata	
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	<input type="checkbox"/>	,00



Nota bene

Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righe E6 utilizzando distinti modelli.

Il rigo E6 va così compilato:

- ⇒ nella **Colonna 1**, occorre indicare il **numero della rata** di cui si intende fruire nel modello 730/2017;
- ⇒ nella **Colonna 2**, va indicato **l'importo delle spese** di cui è stata chiesta la rateizzazione.



Esempio

Compilazione Rigo E6

Il sign. Bianchi ha sostenuto nel 2014 una spesa sanitaria di € 18.000. Ha quindi deciso di rateizzare l'importo detraibile.

Il Rigo E6 del modello 730/2017 deve essere così compilato:

		Numero rata	
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	3	18.000 ,00

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6 ("Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione").

I dati delle spese sanitarie già inseriti nel modello 730/2017 precompilato

Si fa presente che, grazie al meccanismo della **dichiarazione precompilata**, che viene messa a disposizione dei contribuenti dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile di ogni anno, **molti dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente nell'anno 2016 sono già inseriti in dichiarazione.**

Infatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, **i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31.01** dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la predisposizione della Dichiarazione dei Redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate (quest'anno, la scadenza per l'invio dei dati 2016 è stata prorogata al 9 febbraio 2017).

A seguito delle modifiche apportate da diversi decreti di recente intervenuti, **i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al STS per l'anno 2016 sono stati:**

- ⇒ farmacie pubbliche e private;
- ⇒ aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari;
- ⇒ medici e odontoiatri;
- ⇒ esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute 15.7.2004 (c.d. "parafarmacie");
- ⇒ iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- ⇒ iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;

- ⇒ iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
- ⇒ iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
- ⇒ esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- ⇒ iscritti all'Albo dei veterinari. In tal caso l'invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

Rientrano tra i soggetti obbligati anche le strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari anche se non accreditate al SSN (mentre lo scorso anno l'invio dei dati era richiesto soltanto alle strutture accreditate).

Si evidenzia che fisioterapisti, massofisioterapisti e logopedisti non sono ricompresi in nessuna delle figure sopra elencate e quindi gli stessi risultano ancora esclusi dall'invio dei dati al STS, ferma restando la detraibilità IRPEF delle spese sostenute per le prestazioni rese da detti soggetti in quanto rientranti nell'elenco delle figure professionali sanitarie di cui al DM 29.03.2001.

Si ricorda che **il contribuente che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di opporsi alla comunicazione dei dati in esame** all'Agenzia delle Entrate nel momento di certificazione della spesa, omettendo l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino parlante o l'apposita dicitura sulla fattura/ricevuta fiscale, o anche in un momento successivo tramite il sito Internet del STS o presentando l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Speciale dichiarazioni: le uscite precedenti...

Speciale dichiarazioni	Uscito il...
N. 1 - 730_2017. Le novità 1^ parte	03.04.2017
N. 2 - 730-2017. Le novità_2^parte	04.04.2017
N. 3 - 730. Precompilato e ordinario	05.04.2017
N. 4 - Modello 730/2017: il frontespizio	06.04.2017
N. 5 - 730/2017: la perdita o il cambio del sostituto d'imposta	07.04.2017
N. 6 - Modello 730/2017: prospetto familiari a carico	10.04.2017
N. 7 - Modello 730/2017: il nuovo rigo F4	11.04.2017
N. 8 - Quadro A: redditi terreni	12.04.2017
N. 9 - Quadro B: redditi fabbricato	13.04.2017
N. 10 - 730/2017: i redditi di lavoro dipendente - Quadro C	14.04.2017
N. 11 - Modello 730_2017. Il_bonus 80 euro	18.04.2017
N. 12 - 730/2017: i premi di risultato - Quadro C	19.04.2017

N. 13 - 730/2017: i lavoratori impatriati	20.04.2017
N. 14 - 730/2017: il Quadro D "Altri redditi"	21.04.2017
N. 15 - Oneri deducibili detraibili detrazioni 19 e 26%	26.04.2017
N. 16 - 730/2017: detrazione interessi mutuo abitazione principale	27.04.2017
N. 17 - 730/2017: il bonus mobili giovani coppie	28.04.2017
N. 18 - 730/2017: le spese sanitarie	02.05.2017

- Riproduzione riservata -